

COMUNE DI CASTEL VOLTURNO



**AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA IN
MODALITA' PORTA A PORTA E CONFERIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI
URBANI E SERVIZI COMPLEMENTARI DEL COMUNE DI CASTEL
VOLTURNO
“GARA PONTE PER 10 MESI”.**

PROGETTO PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI

Sommario

1.	PREMESSA	4
2.	INQUADRAMENTO NORMATIVO	5
2.1	NORMATIVA NAZIONALE	5
2.1.a	GERARCHIA DELLA GESTIONE DEI RIFIUTI.....	5
2.1.b	CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI.....	9
2.1.c	RACCOLTA DIFFERENZIATA.....	11
2.1.d	GESTIONE DEI RIFIUTI ORGANICI	12
2.1.f	COMPITI IN MATERIA DI GESTIONE DEGLI IMBALLAGGI	14
2.1.e	REGOLAMENTAZIONE DEI SERVIZI E L’ASSIMILAZIONE	14
2.2	TARI, TASSA SUI RIFIUTI E TARIFFA PUNTUALE.....	16
2.3	ATO	19
2.4	OBIETTIVI DEGLI ATO.....	20
2.5	AUTORITÀ D’AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE	20
2.6	PIANI D’AMBITO.....	21
2.7	GESTIONE E L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO	21
2.8	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA E DI PULIZIA DEL SUOLO	22
2.9	CENNI SULLA LEGISLAZIONE REGIONALE	24
2.9.a	ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO	24
2.9.b	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO	25
3.	DESCRIZIONE DEL TERRITORIO	25
4.	ORGANIZZAZIONE DELLA RACCOLTA	27
5.	MODALITÀ DI RACCOLTA.....	28
4.1	RACCOLTA FRAZIONE SECCO RESIDUO	28
4.2	RACCOLTA FRAZIONE UMIDA.....	28
4.3	RACCOLTA PLASTICA, IMBALLAGGI IN PLASTICA E MULTIMATERIALE.....	29
4.4	RACCOLTA CARTA E CARTONE E IMBALLAGGI.....	30
4.5	RACCOLTA VETRO.....	31
4.6	RACCOLTA MATERIALI DIFFERENZIATI SU STABILIMENTI BALNEARI ED AZIENDE AGRICOLE.....	32
4.7	RACCOLTA PANNOLINI E PANNOLONI.....	32
4.8	RACCOLTA DEGLI INGOMBRANTI, PNEUMATICI E BATTERIE PER AUTO	32
4.9	RACCOLTA DEI RAEE.....	32
4.10	RACCOLTA RUP (rifiuti urbani pericolosi) Farmaci e Pile esauste	33
4.11	SERVIZIO SPAZZAMENTO STRADE MECCANIZZATO – LAVAGGIO STRADE.....	33
4.12	SERVIZIO DI SPAZZAMENTO MANUALE DELLE STRADE	33
4.13	LAVAGGIO E PULIZIA AREE MERCATALI, ZONE FIERISTICHE ED IN OCCASIONI FIERE E FESTE ORGANIZZATE DAL COMUNE DI CASTEL VOLTURNO	33
4.14	RACCOLTA RIFIUTI URBANI CIMITERIALI	34
4.15	MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO	34
4.16	RACCOLTA SFALCI E POTATURE	35

4.17	SERVIZIO DI PULIZIA DELLE CADITOIE E POZZETTI STRADALI.....	35
4.18	RIMOZIONE E TRASPORTO DEI RIFIUTI ABBANDONATI.....	35
6.	DESCRIZIONE DEI SERVIZI DI RACCOLTA ATTUALI	35

1. PREMESSA

Il presente è un progetto per l'organizzazione dei servizi di raccolta dei rifiuti urbani (e assimilati) e di spazzamento.

La modifica degli scenari relativi alla gestione dei RSU (Rifiuti Solidi Urbani) e del mercato delle materie recuperate, è certamente centrale, per poter affrontare le grandi scelte della raccolta differenziata, del trattamento e del riciclaggio.

La raccolta differenziata svolge un ruolo preponderante nel sistema di gestione integrata dei rifiuti in quanto permette da un lato di ridurre il flusso dei rifiuti da avviare allo smaltimento, dall'altro condiziona, in maniera positiva, l'intero sistema di gestione.

La raccolta differenziata consente:

- a) la valorizzazione delle diverse frazioni merceologiche dei rifiuti sin dalla fase della raccolta;
- b) la riduzione della quantità e della pericolosità dei rifiuti da avviare allo smaltimento indifferenziato;
- c) il recupero di materiali e di energia nella fase di trattamento finale;
- d) la promozione di comportamenti più corretti da parte dei cittadini, con conseguenti cambiamenti dei consumi, a beneficio delle politiche di prevenzione e di riduzione.

L’elaborato si pone come obiettivo la progettazione di servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani innovativi rispetto agli attuali sistemi di raccolta. In particolare saranno analizzate le attuali modalità di raccolta e individuate le eventuali integrazioni/innovazioni da apportare ai seguenti servizi:

Servizio di raccolta differenziata:

- e) **ORGANICO** (Cod. CER 20 01 08);

Servizio di raccolta differenziata:

- f) **CARTA E CARTONE** (Cod. CER 15 01 01– 20 01 01);

Servizio di raccolta differenziata:

- g) **VETRO** (Cod. CER 15 01 07 – 20 01 02);

Servizio di raccolta differenziata:

- h) **IMBALLAGGI IN PLASTICA** (Cod. CER 15 01 02 – 20 01 39);

- i) **IMBALLAGGI METALLICI** (Cod. CER 15 01 04);

Servizio di raccolta:

- j) **INGOMBRANTI** (Cod. CER 20 03 07);

Servizio di raccolta:

- k) **RIFIUTI SOLIDI URBANI INDIFFERENZIATI o SECCO RESIDUO** (Cod. CER 20 03 01);

2. INQUADRAMENTO NORMATIVO

2.1 NORMATIVA NAZIONALE

2.1.a GERARCHIA DELLA GESTIONE DEI RIFIUTI

Il contesto normativo della gestione dei rifiuti è stato interessato da un’importante novità con la pubblicazione sulla G.U.C.E., avvenuta il 22 novembre 2008, della Direttiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio.

La Direttiva è stata recepita dall’Italia con il D.lgs. 03 dicembre 2010, n. 205 che ha modificato e integrato il D.lgs. 03 aprile 2006, n. 152, introducendo all’art. 179 la seguente **gerarchia** da seguire nella gestione dei rifiuti:

- a) prevenzione;
- b) preparazione per il riutilizzo;
- c) riciclaggio;
- d) recupero di altro tipo, per esempio il recupero di energia;

e) smaltimento.

La gerarchia stabilisce, in generale, un **ordine di priorità** di ciò che costituisce la **migliore opzione ambientale**.

Nel rispetto della gerarchia dei rifiuti, le misure dirette al recupero dei rifiuti mediante la preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio o ogni altra operazione di recupero di materia sono adottate con priorità rispetto all'uso dei rifiuti come fonte di energia.

La norma pone al primo posto la **prevenzione**.

All'art. 183, comma 1, lettera m), del D.lgs. 152/2006, la prevenzione è definita come l'insieme delle misure adottate prima che una sostanza, un materiale o un prodotto diventino rifiuto e che riducono:

1. la quantità dei rifiuti anche attraverso il riutilizzo dei prodotti o l'estensione del loro ciclo di vita;
2. gli impatti negativi dei rifiuti prodotti sull'ambiente e la salute umana;
3. il contenuto di sostanze pericolose in materiali e prodotti.

Ai sensi dell'art. 180 del D.lgs. 152/2006, i soggetti a vario titolo coinvolti nelle attività produttive e nella gestione dei rifiuti sono tenuti a operare secondo un principio generale di prevenzione di riduzione della produzione di rifiuti e della pericolosità dei rifiuti. L'applicazione di tale principio richiede in particolare:

- a) la promozione di strumenti economici, ecobilanci, sistemi di certificazione ambientale, utilizzo delle migliori tecniche disponibili, analisi del ciclo di vita dei prodotti, azioni di informazione e di sensibilizzazione dei consumatori, l'uso di sistemi di qualità, nonché lo sviluppo del sistema di marchio ecologico ai fini della corretta valutazione dell'impatto di uno specifico prodotto sull'ambiente durante l'intero ciclo di vita del prodotto medesimo;
- b) la previsione di clausole di bandi di gara o lettere d'invito che valorizzino le capacità e le competenze tecniche in materia di prevenzione della produzione di rifiuti;
- c) la promozione di accordi e contratti di programma o protocolli d'intesa anche sperimentali finalizzati.

Al secondo posto della gerarchia della gestione dei rifiuti, troviamo la preparazione per il riutilizzo.

All'art. 183, comma 1, lettere q) e r), del D.lgs. 152/2006, sono rispettivamente definiti il riutilizzo, come qualsiasi operazione attraverso la quale prodotti o componenti che non sono rifiuti sono reimpiegati per la stessa finalità per la quale erano stati concepiti e la preparazione per il riutilizzo, come le operazioni di controllo, pulizia, smontaggio e riparazione attraverso cui prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti sono preparati in modo da poter essere reimpiegati senza altro pretrattamento.

Nelle fattispecie è dedicato l'art. 180 bis del D.lgs. 152/2006. Esso prevede che le pubbliche amministrazioni sono tenute a promuovere, nell'esercizio delle rispettive competenze, iniziative dirette a favorire il riutilizzo dei prodotti e la preparazione per il riutilizzo dei rifiuti. Tali iniziative possono consistere anche in:

- a) uso di strumenti economici;
- b) misure logistiche, come la costituzione ed il sostegno di centri e reti accreditati di riparazione e riutilizzo (le modalità operative per la costituzione e il sostegno dovranno essere definite con decreto ministeriale);
- c) adozione, nell'ambito delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, la previsione di clausole di bandi di gara o lettere d'invito che valorizzino le capacità e le competenze tecniche in materia di prevenzione della produzione di rifiuti;
- d) definizione di obiettivi quantitativi;
- e) misure educative;
- f) promozione di accordi di programma.

Nella gerarchia della gestione dei rifiuti sono poi indicati il riciclaggio e il recupero.

Ai sensi dell'art. 183, comma 1, lettera t), del D.lgs. 152/2006, per recupero, si intende qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale.

Un elenco non esaustivo di operazioni di recupero è riportato nell'Allegato C della parte IV del D.lgs. 152/2006.

Nel medesimo articolo, al comma 1, lettera u), il riciclaggio è definito come qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. La fattispecie include il

trattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento.

All'art. 181 del D.lgs. 152/2006, è stabilito che, al fine di promuovere il riciclaggio di alta qualità e di soddisfare i necessari criteri qualitativi per i diversi settori del riciclaggio, sulla base delle indicazioni che saranno fornite dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, le regioni sono tenute a stabilire i criteri con i quali i Comuni provvedono a realizzare la raccolta differenziata in conformità a quanto previsto dalla legge statale.

Alle autorità competenti è richiesto di realizzare la raccolta differenziata almeno per la carta, i metalli, la plastica e il vetro, e ove possibile, per il legno, nonché di adottare le misure necessarie per conseguire i seguenti obiettivi:

- a) entro il 2020: il riutilizzo e il riciclaggio di rifiuti, quali carta, metalli, plastica e vetro provenienti dai nuclei domestici, e possibilmente di altra origine, nella misura in cui tali flussi di rifiuti sono simili a quelli domestici, sarà aumentata complessivamente almeno al 50% in termini di peso;
- b) entro il 2020 il riutilizzo, il riciclaggio e altri tipi di recupero di materiale, incluse operazioni di colmatazione che utilizzano i rifiuti in sostituzione di altri materiali, di rifiuti da costruzione e demolizione non pericolosi, escluso il materiale allo stato naturale definito alla voce 17 05 04 dell'elenco dei rifiuti, sarà aumentata almeno al 70 per cento in termini di peso. Per facilitare o migliorare il recupero, i rifiuti devono essere raccolti separatamente, laddove ciò sia realizzabile dal punto di vista tecnico, economico e ambientale, e non sono miscelati con altri rifiuti o altri materiali aventi proprietà diverse.

Per le frazioni di rifiuti urbani oggetto di raccolta differenziata destinati al riciclaggio e al recupero è sempre ammessa la libera circolazione sul territorio nazionale tramite enti o imprese iscritti nelle apposite categorie dell'Albo nazionale gestori ambientali, al fine di favorire il più possibile il loro recupero privilegiando il principio di prossimità agli impianti di recupero.

Per favorire l'educazione ambientale e contribuire alla raccolta differenziata dei rifiuti, i sistemi di raccolta differenziata di carta e plastica negli istituti scolastici sono esentati dall'obbligo di autorizzazione in quanto presentano rischi non elevati e non sono gestiti su base professionale.

All'ultimo posto della gerarchia dei rifiuti si trova lo smaltimento.

Ai sensi dell'art. 183, comma 1, lettera z), del D.lgs. 152/2006, per smaltimento, si intende qualsiasi operazione diversa dal recupero anche quando l'operazione ha come conseguenza secondaria il recupero di sostanze o di energia (allegato B alla parte IV del D.lgs. 152/2006) riporta un elenco non esaustivo delle operazioni di smaltimento.

L'ordinamento giuridico è informato a principi che sfavoriscono la destinazione dei rifiuti allo smaltimento a tutto vantaggio delle operazioni di recupero e di riciclaggio.

Lo smaltimento dei rifiuti deve essere effettuato in condizioni di sicurezza e costituisce la fase residuale della gestione dei rifiuti, previa verifica, da parte della competente autorità, della impossibilità tecnica ed economica di esperire le operazioni di recupero. A tal fine, la predetta verifica concerne la disponibilità di tecniche sviluppate su una scala che ne consenta l'applicazione in condizioni economicamente e tecnicamente valide nell'ambito del pertinente comparto industriale, prendendo in considerazione i costi e i vantaggi, indipendentemente dal fatto che siano o meno applicate o prodotte in ambito nazionale, purché vi si possa accedere a condizioni ragionevoli.

I rifiuti da avviare allo smaltimento finale devono essere il più possibile ridotti sia in massa che in volume, potenziando la prevenzione e le attività di riutilizzo, di riciclaggio e di recupero e prevedendo, ove possibile, la priorità per quei rifiuti non recuperabili generati nell'ambito di attività di riciclaggio o di recupero.

È vietato smaltire i rifiuti urbani non pericolosi in Regioni diverse da quelle dove gli stessi sono prodotti, fatto salvo eventuali accordi regionali o internazionali, qualora gli aspetti territoriali e l'opportunità tecnico-economica di raggiungere livelli ottimali di utenza servita lo richiedano.

Le principali tipologie di smaltimento dei rifiuti sono i trattamenti termici e il conferimento diretto in discarica.

La realizzazione e la gestione di nuovi impianti di trattamento termico di rifiuti possono essere autorizzate solo se il relativo processo di combustione garantisce un elevato livello di recupero energetico e nel rispetto delle prescrizioni contenute nel decreto legislativo 11 maggio 2005, n.133. Le attività di smaltimento in discarica dei rifiuti sono invece disciplinate secondo le disposizioni del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n.36, di attuazione della direttiva 1999/31/CE.

2.1.b CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI

Il servizio pubblico di gestione prende in considerazione i rifiuti urbani e i rifiuti speciali assimilati agli urbani.

L'art. 184, comma 1, del D.lgs. 152/2006 e s. m. e i. distingue i rifiuti:

- a) secondo l'origine (urbani e speciali);
- b) secondo le caratteristiche di pericolosità (pericolosi e non pericolosi).

Sono rifiuti urbani i rifiuti di cui all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter):

- a) i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;
- b) i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinqies;
- c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;
- d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
- e) i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;
- f) i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui ai punti 3, 4 e 5.

Sono **rifiuti speciali**:

- a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali ai sensi e per gli effetti dell'art. 2135 codice civile;
- b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-bis;
- c) i rifiuti da lavorazioni industriali;
- d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;
- e) i rifiuti da attività commerciali;
- f) i rifiuti da attività di servizio;

- g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
- h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie.

2.1.c RACCOLTA DIFFERENZIATA

Ai sensi dell'art. 183, comma 1, lettera p), del D.lgs. 152/2006, per raccolta differenziata si intende la raccolta in cui un flusso di rifiuti è tenuto separato in base al tipo e alla natura dei rifiuti al fine di facilitarne il trattamento specifico. La raccolta differenziata è concepita, quindi, quale fondamentale presupposto per le operazioni di recupero e di riciclaggio.

L'art. 205, comma 1, del D.lgs. 152/2006 dispone che in ogni ambito territoriale ottimale deve essere assicurata una raccolta differenziata dei rifiuti urbani pari alle seguenti percentuali minime di rifiuti prodotti:

- a) almeno il 35% entro il 31 dicembre 2006;
- b) almeno il 45% entro il 31 dicembre 2008;
- c) almeno il 65% entro il 31 dicembre 2012.

Nel caso in cui, dal punto di vista tecnico, ambientale e economico, non sia realizzabile raggiungere tali obiettivi, il comune può richiedere al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare una deroga.

Verificata la sussistenza dei requisiti, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare può autorizzare la predetta deroga, previa stipula, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di un accordo di programma tra Ministero, regione e enti locali interessati, che stabilisca:

- a) le modalità attraverso le quali il comune richiedente intende conseguire gli obiettivi di riciclaggio e recupero previsti all'articolo 181, comma 1. Le predette modalità possono consistere in compensazioni con gli obiettivi raggiunti in altri comuni;
- b) la destinazione a recupero di energia della quota di rifiuti indifferenziati che residua dalla raccolta differenziata e dei rifiuti derivanti da impianti di trattamento dei rifiuti indifferenziati, qualora non destinati al recupero di materia;
- c) la percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti urbani, da destinare al riciclo, che il comune richiedente si obbliga a effettuare.

L'accordo di programma può stabilire obblighi, in linea con le disposizioni vigenti, per il comune richiedente finalizzati al perseguimento delle finalità di cui alla parte quarta, titolo

I, del D.lgs. 152/2006 e s. m. e i. nonché stabilire modalità di accertamento dell’adempimento degli obblighi assunti nell’ambito dell’accordo di programma stesso e prevedere una disciplina per l’eventuale inadempimento. I piani regionali si devono conformare, conseguentemente, a quanto previsto dagli accordi di programma.

Nel caso in cui a livello di ambito territoriale ottimale non siano conseguiti gli obiettivi minimi previsti di raccolta differenziata, è applicata un’addizionale del venti per cento al tributo di conferimento dei rifiuti in discarica a carico dell’Autorità d’ambito, che ne ripartisce l’onere tra quei comuni del proprio territorio che non abbiano raggiunto le percentuali previste sulla base delle quote di raccolta differenziata raggiunte nei singoli comuni.

2.1.d GESTIONE DEI RIFIUTI ORGANICI

La parte IV del D.lgs. 152/2006 e s. m. e i. reca alcune definizioni specifiche riferite ai rifiuti organici:

- a) per “rifiuto organico”, si intendono i rifiuti biodegradabili di giardini e parchi, rifiuti alimentari e di cucina prodotti da nuclei domestici, ristoranti, servizi di ristorazione e punti vendita al dettaglio e rifiuti simili prodotti dall’industria alimentare raccolti in modo differenziato [art. 183, comma 1, lett. d)];
- b) per “auto-compostaggio”, si intende il compostaggio degli scarti organici dei propri rifiuti urbani, effettuato da utenze domestiche, ai fini dell’utilizzo in sito del materiale prodotto [art. 183, comma 1, lett. e)];
- c) per “compost di qualità”, si intende il prodotto, ottenuto dal compostaggio di rifiuti organici raccolti separatamente, che rispetti i requisiti e le caratteristiche stabilite dall’allegato 2 del decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75, e successive modificazioni [art. 183, comma 1, lett. ee)];
- d) per “digestato di qualità”, si intende il prodotto ottenuto dalla digestione anaerobica di rifiuti organici raccolti separatamente, che rispetti i requisiti contenuti in norme tecniche da emanarsi con decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali [art. 183, comma 1, lett. ff)].

All’art. 182 ter del D.lgs. 152/2006, è disposto che la raccolta separata dei rifiuti organici deve essere effettuata con contenitori a svuotamento riutilizzabili o con sacchetti compostabili certificati a norma UNI EN 13432-2002.

Occorre considerare, che il D.lgs. 13 gennaio 2003, n. 36, recante “Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti”, all’art. 5 prevede che ciascuna Regione elabori e approvi un apposito programma per la riduzione dei rifiuti biodegradabili da collocare in discarica a integrazione del piano regionale di gestione dei rifiuti di cui all’articolo 199 del D.lgs. 152/2006, allo scopo di raggiungere, a livello di ambito territoriale ottimale i seguenti obiettivi:

- a) Entro il 28 marzo 2008, i rifiuti urbani biodegradabili devono essere inferiori a 173 kg/anno per abitante;
- b) Entro il 28 marzo 2011, i rifiuti urbani biodegradabili devono essere inferiori a 115 kg/anno per abitante;
- c) Entro il 28 marzo 2018, i rifiuti urbani biodegradabili devono essere inferiori a 81 kg/anno per abitante.

La norma nazionale sopra richiamata che definisce l’auto-compostaggio non include le utenze non domestiche tra i soggetti che lo possono praticare.

Per questo, nel presente piano il compostaggio eseguito dalle utenze non domestiche è incluso nella fattispecie del compostaggio di comunità.

Il compostaggio di comunità è quello che ha per oggetto i rifiuti prodotti da utenze non domestiche singole o da una pluralità di utenze domestiche o non domestiche ai fini dell’ottenimento di un ammendante compostato misto con le caratteristiche previste dal D.lgs. 29 aprile 2010, n. 75.

Il compostaggio collettivo è qualificabile come operazione di recupero di rifiuti non soggetto al sistema autorizzativo di cui al Capo IV e al Capo V del D.lgs. 152/2006 e s. m.i., qualora siano rispettate le seguenti condizioni:

- a) il materiale da compostare è conferito esclusivamente da un unico soggetto produttore, intendendosi per tale gli abitanti di un solo condominio o la singola utenza non domestica per gli scarti organici derivanti dalla ristorazione o dal servizio di mensa;
- b) il compost ottenuto è utilizzato esclusivamente dai conferitori del materiale da compostare e esclusivamente sulle pertinenze (area verde, vasi, giardini pensili e simili) del conferitore e non è ceduto a terzi;
- c) la potenzialità massima di recupero non supera le 25t/anno di material da compostare (quantitativo comprensivo dell’eventuale strutturante).

Nei casi che non sia rispettata almeno una delle predette condizioni, si ritiene che il compostaggio di comunità debba essere oggetto di autorizzazione ai sensi del D.lgs. 152/2006 e s. m. e i.

2.1.f COMPITI IN MATERIA DI GESTIONE DEGLI IMBALLAGGI

L'art. 222, comma 1, (contenuto nel Titolo II in merito alla gestione degli imballaggi), del D.lgs. 152/2006 e s. m. e i., dispone che la Pubblica Amministrazione deve organizzare sistemi adeguati di raccolta differenziata in modo da permettere al consumatore di conferire al servizio pubblico rifiuti di imballaggio selezionati dai rifiuti domestici e da altri tipi di rifiuti di imballaggio. In particolare:

- a) deve essere garantita la copertura omogenea del territorio in ciascun ambito territoriale ottimale, tenuto conto del contesto geografico;
- b) la gestione della raccolta differenziata deve essere effettuata secondo criteri che privilegino l'efficacia, l'efficienza e l'economicità del servizio, nonché il coordinamento con la gestione di altri rifiuti.

2.1.e REGOLAMENTAZIONE DEI SERVIZI E L'ASSIMILAZIONE

L'art. 198, comma 2, del D.lgs. 152/2006, prevede che i Comuni concorrono a disciplinare la gestione dei rifiuti urbani con appositi regolamenti che stabiliscono (nel rispetto dei principi di trasparenza, efficienza, efficacia e economicità e in coerenza con i piani d'ambito):

- a) le misure per assicurare la tutela igienico sanitaria in tutte le fasi;
- b) le modalità del servizio di raccolta e trasporto;
- c) le modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;
- d) le norme atte a garantire una distinta e adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi e dei rifiuti da esumazioni ed estumulazioni;
- e) le misure necessarie a ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio in sinergia con altre frazioni merceologiche, fissando standard minimi da rispettare;
- f) le modalità di esecuzione della pesata dei rifiuti urbani prima di inviarli al recupero e allo smaltimento;

g) l'assimilazione, per qualità e quantità, dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani, secondo i criteri di cui all'art. 195, comma 2, lettera e), del D.lgs. 152/2006.

Dove i Comuni abbiano delegato per Legge l'esercizio della funzione a un diverso soggetto, il regolamento sarà emanato da quest'ultimo.

Tra i rifiuti urbani sono classificati, dall'art. 184, comma 2, lettera b), del D.lgs. 152/2006, “i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti a usi diversi da quelli [...]” di civile abitazione “[...] assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi dell'art. 198, comma

2, lettera g)” del medesimo D.lgs., come indicato sopra, il provvedimento di assimilazione deve essere contenuto nel regolamento.

In linea generale, va rilevato che il provvedimento di assimilazione consiste nel dimensionamento del servizio che l'Ente locale fornisce, nelle forme previste dalla Legge, alle utenze non domestiche e dà fondamento anche all'applicazione verso le stesse del prelievo tributario sui rifiuti.

Per gli aspetti qualitativi e quali quantitativi dell'assimilazione, gli Enti devono attenersi ai criteri determinati dallo Stato, in virtù della competenza allo stesso riservata in materia dall'art. 195, comma 2, lettera e), del D.lgs. 152/2006.

I criteri statali per l'assimilazione, a oggi, non sono stati determinati. Per questo motivo, la L. 296/2006, all'art. 1, comma 184, lettera b), ha previsto che “in materia di assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani, continuano ad applicarsi le disposizioni degli articoli 18, comma 2, lettera d), e 57, comma 1, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22”, confermando che il riferimento normativo statale vigente in tema di assimilazione è la Deliberazione interministeriale del 27 luglio 1984. Esso è, però, parziale perché non affronta l'aspetto quantitativo. A tal proposito, occorre ricordare la sola determinazione dei criteri qualitativi nel provvedimento di assimilazione non è sufficiente e che gli Enti devono sempre indicare anche quelli quantitativi pena l'illegittimità della deliberazione (Cassazione civile, sezione tributaria, sentenza n. 9631 del 13 giugno 2012).

Si cita la soluzione approvata dalla Regione Piemonte con la D.G.R. n. 47-14763 del 14 febbraio 2005, per superare, nell'attesa di quelli statali, l'assenza di criteri quantitativi. Essa prevede che la quantità massima di rifiuti assimilati debba essere quella espressa dai kd (indici di produttività potenziale in kg/m²/anno) indicati nell'Allegato 1 al D.P.R. 158/1999 recante “Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani”.

2.2 TARI, TASSA SUI RIFIUTI E TARIFFA PUNTUALE

Dal 1° gennaio 2014, ai sensi dell'art. 1 della L. 27 dicembre 2013, n. 147, è istituita la TARI (tassa sui rifiuti) per la integrale copertura dei costi della gestione dei rifiuti urbani.

Soggetto attivo dell'obbligazione tributaria è il Comune.

Il tributo è dovuto da chiunque possieda o detenga locali o aree scoperte non operative suscettibili di produrre rifiuti urbani, indipendentemente dall'uso al quale siano adibiti e sussiste un vincolo di solidarietà per l'obbligazione tributaria tra i componenti del nucleo familiare o tra i soggetti che usano in comune i predetti locali e aree scoperte.

Nella tabella che segue ne è schematizzata la composizione:

DESTINAZIONE	COMPOSIZIONE	NATURA
Copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio della gestione dei rifiuti urbani	Quota (fissa) determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere e ai relativi ammortamenti.	Tributaria o di corrispettivo
	Quota (variabile) rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione.	

Il comune, in alternativa ai predetti criteri e nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti.

Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Con regolamento ministeriale saranno stabiliti criteri per la realizzazione da parte dei comuni di sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico o di sistemi di gestione caratterizzati dall'utilizzo di correttivi ai criteri di ripartizione del costo del servizio, finalizzati ad attuare un effettivo modello di tariffa commisurata al servizio reso a copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione

dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati, svolto nelle forme ammesse dal diritto dell'Unione europea.

Tuttavia, nell’attesa dell’emanazione della predetta norma ministeriale, i comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono, con regolamento, prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della TARI. Il comune nella commisurazione della tariffa può tenere conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. La tariffa corrispettiva è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani.

Sulla base del D.P.R. 158/1999, i costi da coprire sono quelli indicati nella seguente tabella:

DESCRIZIONE DEI COSTI		NATURA DEI COSTI	
A) Costi operativi di gestione – CG	A.1) Costi di gestione del ciclo dei servizi sui RSU indifferenziati – CGIND	Costi di spazzamento piazze pubbliche –CSL	parte fissa
		Costi di raccolta e trasporto RSU indifferenziati – CRT	parte variabile
		Costi di trattamento e smaltimento RSU indifferenziati – CTS	parte variabile
		Altri costi – AC	parte fissa
	A.2) Costi di gestione del ciclo della RD CGD	Costi di raccolta differenziata per materiale – CRD	parte variabile
		Costi di trattamento e riciclo (al netto dei proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti) – CTR	parte variabile
B) Costi comuni – CC	B.1) Costi amministrativi dell’accertamento, della riscossione e del contenzioso – CARC	parte fissa	
	B.2) Costi generali di gestione – CGG	parte fissa parte fissa	
	B.3) Costi comuni diversi – CCD	fissa	
C) Costi d’uso del capitale – CK	Ammortamenti, accantonamenti, remunerazione del capitale investito	parte fissa	

La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica.

Il Comune ripartisce tra le categorie di utenza domestica e non domestica l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa secondo criteri razionali.

A livello territoriale la tariffa è articolata con riferimento:

- a) alle caratteristiche delle diverse zone del territorio comunale (in particolare alla loro destinazione a livello di pianificazione urbanistica e territoriale);
- b) alla densità abitativa;
- c) alla frequenza e qualità dei servizi da fornire.

Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il consiglio comunale determina la disciplina per l'applicazione del tributo, concernente tra l'altro:

- a) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti (D.P.R. 158/1999 o studi territoriali specifici);
- b) la disciplina delle riduzioni tariffarie;
- c) la disciplina delle eventuali riduzioni e esenzioni;
- d) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;
- e) i termini di presentazione della dichiarazione e di versamento del tributo.

Il comune sempre con regolamento può prevedere riduzioni tariffarie nel caso di:

- a) abitazioni con unico occupante;
- b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo;
- c) locali, diversi dalle abitazioni, e aree scoperte adibiti a uso stagionale o a uso non continuativo, ma ricorrente;
- d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero;
- e) fabbricati rurali a uso abitativo.

Altre riduzioni possono essere stabilite con riferimento

a:

- a) zone nelle quali non è eseguita la raccolta;
- b) raccolta differenziata delle utenze domestiche;
- c) avvio al recupero di rifiuti urbani documentato da utenze non domestiche;

d) mancato o inesatto svolgimento del servizio.

Il comune può deliberare, con regolamento, ulteriori riduzioni e esenzioni. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune.

Il consiglio comunale deve approvare le tariffe del tributo entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione. L'approvazione delle tariffe deve avvenire in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso e approvato dal Consiglio comunale o da altra autorità competente.

Alla TARI si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504.

Come accennato, la tariffa sui rifiuti può essere determinata secondo due diversi metodi.

Con il metodo parametrato o presuntivo, è determinata sulla base di coefficienti di produzione potenziale di rifiuti e non sulla base della reale quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico e di conseguenza il prelievo ha natura tributaria.

Il metodo puntuale si può seguire quando sia stato realizzato un sistema di misurazione della reale quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico (con criteri volumetrici o ponderali). In questo caso, la tariffa ha natura di corrispettivo.

La tariffa puntuale è qualificabile come strumento economico per la prevenzione dei rifiuti e risponde al principio “chi inquina paga”. Essa deve essere, quindi, progressivamente attuata in tutti i Comuni interessati dal presente programma per il raggiungimento dell'obiettivo del 75% di raccolta differenziata.

Cenni sull'organizzazione territoriale del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani nella normativa statale.

2.3 ATO

La gestione dei rifiuti urbani è organizzata sulla base di ambiti territoriali ottimali delimitati dal piano regionale (approvato o adeguato ai sensi dell'art. 199 del D.lgs. 152/2006) nel rispetto delle linee guida di competenza statale ai sensi dell'art. 195, comma 1, lettera m) e secondo i seguenti criteri indicati dall'art. 200, comma 1, del D.lgs. 152/2006:

- a) superamento della frammentazione delle gestioni attraverso un servizio di gestione integrata dei rifiuti;

- b) conseguimento di adeguate dimensioni gestionali, stabilite sulla base di parametri fisici, demografici, tecnici e sulla base delle ripartizioni politico-amministrative;
- c) adeguata valutazione del sistema stradale e ferroviario di comunicazione al fine di ottimizzare i trasporti all'interno dell'ATO;
- d) valorizzazione di esigenze comuni e affinità nella produzione e gestione dei rifiuti;
- e) ricognizione di impianti di gestione di rifiuti già realizzati e funzionanti;
- f) considerazione delle precedenti delimitazioni affinché i nuovi ATO si discostino dai precedenti solo sulla base di motivate esigenze di efficacia, efficienza ed economicità.

2.4 OBIETTIVI DEGLI ATO

Oltre agli obiettivi di raccolta differenziata di cui si è detto sopra, in ogni ATO (art. 201, comma 5, del D.lgs. 152/2006):

- a) è raggiunta, nell'arco di cinque anni dalla sua costituzione, l'autosufficienza di smaltimento anche, ove opportuno, attraverso forme di cooperazione e collegamento con altri soggetti pubblici e privati;
- b) è garantita la presenza di almeno un impianto di trattamento a tecnologia complessa, compresa una discarica di servizio.

2.5 AUTORITÀ D'AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE

L'Autorità d'Ambito è una struttura dotata di personalità giuridica costituita in ciascun ATO, alla quale gli Enti locali partecipano obbligatoriamente e alla quale è trasferito l'esercizio delle loro competenze in materia di gestione integrata dei rifiuti (art. 201, comma 2, del D.lgs. 152/2006).

Nel rispetto del principio di coordinamento delle competenze con le altre amministrazioni pubbliche, alle Autorità d'Ambito sono demandati (art. 201, comma 1, del D.lgs. 152/2006):

- a) l'organizzazione;
- b) l'affidamento;
- c) il controllo del servizio di gestione integrata dei rifiuti.

Con il D.L. 25 gennaio 2010, n. 2, all'articolo 2 della Legge 23 dicembre 2009, n. 191, è stato inserito il comma 186 bis che originariamente prevedeva la soppressione delle Autorità di ATO entro il 31/12/2010.

Entro la stessa data, le regioni avrebbero dovuto attribuire con legge le funzioni già esercitate dalle Autorità di ATO, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza.

La scadenza è stata poi prorogata al 31/12/2011 con il D.P.C.M. 25 marzo 2011, n. 51902 e al 31/12/2012 dall'articolo 13, comma 2, del D.L. 29 dicembre 2011, n. 216.

La Regione Campania ha provveduto con la L.R. 24 gennaio 2014, n. 5 che ha modificato profondamente la L.R. 03 marzo 2007, n. 4.

2.6 PIANI D'AMBITO

Al fine di organizzare il servizio e determinare gli obiettivi da perseguire per garantire la gestione secondo criteri di efficienza, di efficacia, di economicità e di trasparenza, l'Autorità d'Ambito adotta un apposito piano (art. 201, comma 3, del D.lgs. 152/2006).

Sulla base dei criteri e degli indirizzi fissati dalle Regioni, l'Autorità d'Ambito elabora il predetto piano d'ambito che comprende:

- a) un programma degli interventi necessari (per conseguire gli obiettivi ivi fissati);
- b) accompagnato da un piano finanziario;
- c) dal connesso modello gestionale e organizzativo.

Nel piano d'ambito sono indicate, in particolare:

- a) le risorse disponibili, quelle da reperire nonché i proventi derivanti dall'applicazione
- b) della tariffa sui rifiuti nel periodo considerato (art. 203, comma 3, del D.lgs. 152/2006).

2.7 GESTIONE E L'EROGAZIONE DEL SERVIZIO

Nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale sull'evidenza pubblica e secondo i principi stabiliti dall'art. 202 del D.lgs. 152/2006, per la gestione e per l'erogazione del servizio nonché per il perseguimento degli obiettivi determinati, l'Autorità d'Ambito affida le seguenti attività (art. 201, comma 4, del D.lgs. 152/2006):

- a) la realizzazione, gestione e erogazione dell'intero servizio, comprensivo delle attività di gestione e di realizzazione degli impianti;

- b) la raccolta, la raccolta differenziata, la commercializzazione e lo smaltimento completo di tutti i rifiuti urbani e assimilati prodotti all'interno dell'ATO.

Le Regioni, al fine di consentire il raggiungimento di obiettivi di efficienza, efficacia ed economicità, disciplinano la durata della gestione da parte dei soggetti affidatari, che non può essere inferiore a quindici anni (art. 201, comma 6, del D.lgs. 152/2006).

Le Regioni adottano, altresì, uno schema tipo di contratto di servizio nel rispetto dei criteri e degli indirizzi di competenza statale ai sensi dell'art. 195, comma 1, lettere m), n) e o), del D.lgs. 152/2006. In conformità a tale schema tipo, sono redatti i contratti di servizio, da allegare ai capitolati di gara, che regolano i rapporti tra l'Autorità d'Ambito e i soggetti affidatari del servizio di gestione integrata dei rifiuti (art. 203, comma 1, del D.lgs. 152/2006).

Ai fini della regolamentazione del rapporto con i soggetti affidatari del servizio integrato di

gestione dei rifiuti, l'Autorità d'Ambito:

- a) opera la ricognizione delle opere e degli impianti esistenti, trasmettendo alla Regione i relativi dati;
- b) definisce le procedure e le modalità, anche su base pluriennale, per il perseguimento degli obiettivi previsti dalla Parte IV del D.lgs. 152/2006 (art. 203, comma 3, del D.lgs. 152/2006).

Per quanto attiene alle gestioni esistenti, i soggetti che esercitano il servizio, anche in economia, alla data di entrata in vigore della Parte IV del D.lgs. 152/2006, continuano a eseguirlo fino alla istituzione e alla organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti da parte dell'Autorità d'Ambito (art. 204, comma 1, del D.lgs. 152/2006).

Sino all'inizio delle attività del soggetto aggiudicatario della gara ad evidenza pubblica indetta dall'Autorità d'Ambito, i Comuni continuano la gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento in regime di privativa nella forme previste dalla Legge (art. 198, comma 1, del D.lgs. 152/2006).

2.8 PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA E DI PULIZIA DEL SUOLO

I servizi di raccolta differenziata dei rifiuti urbani e di pulizia del suolo pubblico sono qualificabili servizi pubblici locali ai sensi dell'art. 112 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267. L'affidamento di tali servizi, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale 199/2012

che ha dichiarato illegittimo l’art. 4 del D.L. 138/2011, che disciplinava la materia, deve essere eseguito secondo i principi comunitari. Questi prevedono che i predetti servizi possano essere affidati:

- a) con **gara di evidenza pubblica** nel rispetto dei principi desumibili dal Trattato e dei principi generali relativi ai contratti pubblici e, in particolare, dei principi di trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento, mutuo riconoscimento, proporzionalità, con predeterminazione dei criteri selettivi;
- b) a una **società a capitale misto pubblico e privato**, partecipata dall’ente affidante, nella quale il socio privato sia scelto con gara di evidenza pubblica nel rispetto di quanto indicato al punto a) precedente, e a condizione che tale socio siano affidati specifici compiti operativi. La società deve rispettare i criteri del partenariato pubblico private istituzionalizzato. Essa si configura, infatti, come una particolare modalità di affidamento del servizio pubblico, che deve essere precisamente determinato nella tipologia, nella quantità e nella durata, cioè come una formula organizzativa negoziale che consente al committente di indirizzare e sorvegliare la gestione del partner privato prescelto con gara e al quale viene, per questa ragione, imposta una sorta di “coabitazione societaria” (parere Consiglio di Stato n. 456/2007);
- c) a una **società pubblica** secondo il modello dell’in-house providing che presuppone il rispetto dei requisiti della partecipazione totalitaria pubblica del capitale sociale, il controllo analogo dell’ente affidante sulla società e la prevalenza dell’attività svolta della società a favore dell’ente affidante.

Nel caso degli affidamenti con gara, le procedure di affidamento in appalto e in concessione sono disciplinate principalmente dal D.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s. m. e i. oltre che dai principi comunitari e dai principi generali sopra richiamati.

Di seguito, si espongono alcune considerazioni riferite a questi tipi di procedure.

Per quanto attiene ai requisiti di partecipazione, oltre a quelli di carattere generale, devono essere stabiliti, secondo il principio generale di proporzionalità rispetto all’oggetto dell’appalto, quelli:

- a) di **capacità tecnica professionale**, riferiti alle categorie di iscrizione all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali di cui all’art. 212 del D.lgs. 152/2006 e s. m. e i. e alla precedente esecuzione di servizi analoghi e, comunque, a quanto previsto dalla Legge;

- b) di **capacità economica finanziaria** con riguardo alla solidità patrimoniale e economica del concorrente nonché alla sua possibilità di fronte agli impegni finanziari scaturenti dal contratto e, comunque, a quanto previsto dalla Legge.

Nell’esperire le gare di evidenza pubblica per l’affidamento di tali servizi, occorre porre particolare attenzione al criterio di aggiudicazione.

Ai sensi dell’art. 81 del D.lgs. 163/2006 e s. m. e i., la migliore offerta è selezionata con il criterio del prezzo più basso o con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Le stazioni appaltanti scelgono, tra i predetti criteri, quello più adeguato in relazione alle caratteristiche dell’oggetto del contratto, e indicano nel bando di gara quale dei due criteri è applicato per selezionare la migliore offerta.

2.9 CENNI SULLA LEGISLAZIONE REGIONALE

2.9.a ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

In sintonia con la normativa statale¹, l’art. 7bis, comma 1, della L.R. 4/2007 stabilisce che le funzioni di organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani spettano ai Comuni che le esercitano in forma associata.

L’art. 15, commi 1 e 2, della medesima L.R. prevede poi che il servizio di gestione rifiuti urbani sia organizzato all’interno di ATO (ambiti territoriali ottimali) corrispondenti ai confini delle province di Avellino, Benevento, Caserta e Salerno. Ciò risponde all’esigenza, chiarita dall’art. 15bis, comma 1 della medesima legge regionale, di consentire economie di scala e di differenziazione idonee a massimizzare l’efficienza del servizio.

L’art. 15bis citato, al comma 2, ribadisce che i Comuni di ciascun ATO esercitano in forma associata le funzioni di organizzazione del servizio e individua nella convenzione disciplinata dall’art. 30 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali), lo strumento amministrativo di attuazione di questo obbligo. Tale convenzione è prevista, quindi, come obbligatoria e con essa i Comuni ricompresi nello stesso ATO costituiscono una Conferenza d’ambito, che è l’ente di governo dei rifiuti urbani.

Tra le competenze della Conferenza d’Ambito è indicata dall’art. 15bis citato, comma 5, lettera f), quella di individuare, nel rispetto dei criteri e delle procedure stabiliti dalla legislazione statale, le modalità di gestione del servizio e dei singoli segmenti in esso compresi, motivandole con una relazione che rende conto delle ragioni della scelta e della sussistenza dei requisiti stabiliti dall’ordinamento per la forma di affidamento

prescelta e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale indicando, se previste, le compensazioni economiche (ai sensi dell’art. 34, comma 20, del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 convertito, con modificazioni, in L. 17 dicembre 2012, n. 221). Sempre l’art. 15bis prescrive inoltre che le attività istruttorie e tecnico amministrative collegate all’attuazione dei propri compiti sono realizzate dalla Conferenza d’ambito attraverso un ufficio comune della Conferenza d’ambito.

2.9.b AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO

L’art. 15 bis, comma 11, della L.R. 4/2007 sull’affidamento del servizio dispone che spetta in particolare all'ufficio comune della Conferenza d’ambito:

- a) svolgere le necessarie procedure, garantendo il coordinamento e l’omogeneità tra i diversi affidamenti all’interno dell’ATO e i relativi contratti di servizio;
- b) aggiudicare i servizi e sottoscrivere il relativo contratto di servizio con i gestori in conformità con gli schemi adottati dalla Regione.

La disciplina di dettaglio dell’affidamento è contenuta nel successivo art. 20. Questa norma, al comma 7, precisa che la procedura di affidamento totale o parziale, volta a promuovere l’integrazione gestionale, è avviata dall'ufficio comune entro e non oltre novanta giorni dalla data di insediamento della Conferenza d’Ambito.

A questo proposito, è necessario considerare il regime transitorio previsto dall’art. 11 della L.R. 5/2014. Il comma 5 della norma citata stabilisce che “è fatto divieto dalla data di entrata in vigore della presente legge di indire nuove procedure di affidamento dei servizi secondo modalità difformi da quelle previste all’articolo 20 della legge regionale 4/2007”.

Ciò significa che sono illegittimi gli affidamenti eseguiti dopo l’11 febbraio 2014 (data di entrata in vigore della L.R. 5/2014) da soggetti diversi dalla Conferenza d’ambito.

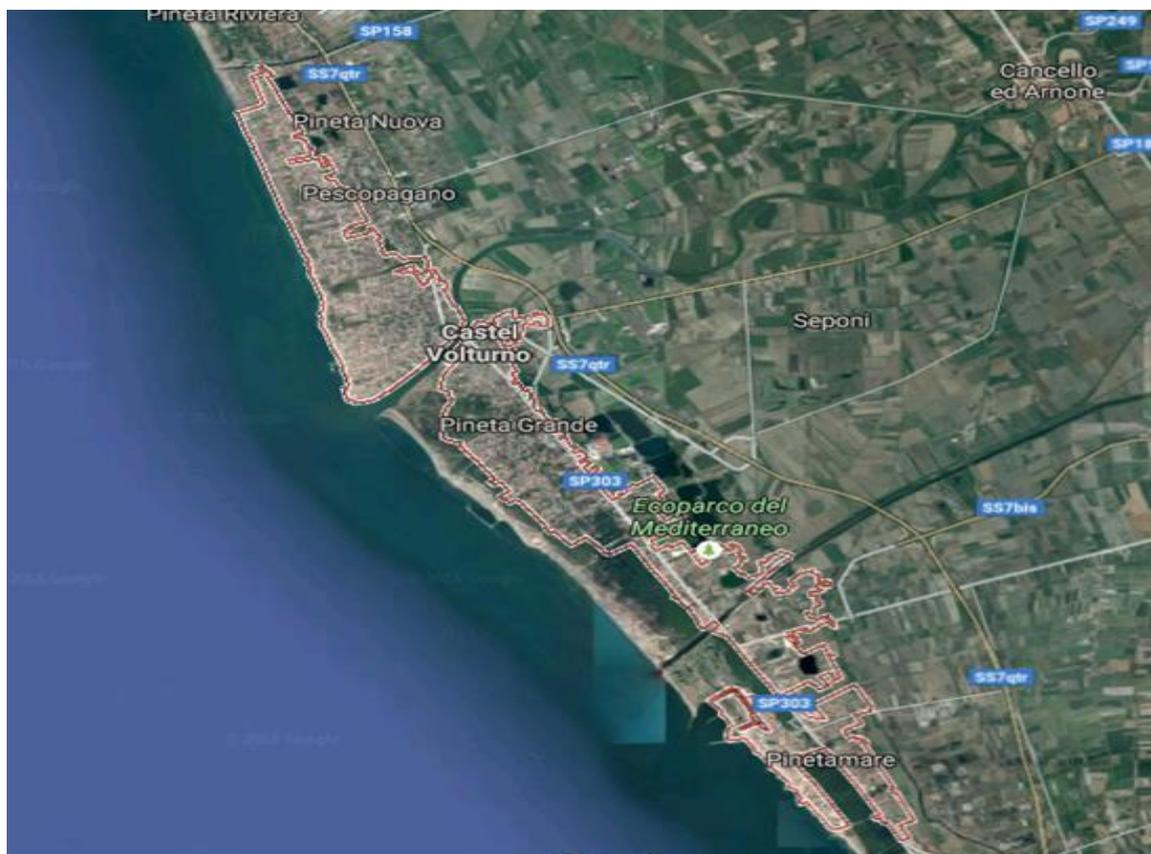
3. DESCRIZIONE DEL TERRITORIO

	Superficie (Km ²)	73,95 km ²
	N° abitanti residenti al 31 dicembre 2019	26.174
	Densità abitativa (ab/km ²)	353,94 ab/km ²

Il nome deriva dalla presenza sulle sponde del fiume Volturno di un castello, sorge all’estremità dei campi Leporini, a nord dei campi Flegrei e a sinistra la foce del fiume Volturno.

Il territorio comunale possiede una superficie di **73,95km²** di cui 25km² di spiaggia e 10 km² di pineta. La parte meridionale del territorio (Villaggio Coppola, Marina d'Ischitella e Marina di Lago Patria) è parte integrante dell'Area Metropolitana di Napoli, incuneandosi tra l'Agro Aversano ed il Giuglianese.

Immagine satellitare del territorio comunale di Castel Volturno (Google Maps)



Nella tabella seguente sono riportate le tipologie di utenze non domestiche, aggregate secondo le categorie previste dal DPR 158/99.

	CATEGORIA	n. utenze	Superficie m ²
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	41	9.687
2	Cinematografi e teatri	3	4.212
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	19	2.696
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	21	4.248,50
5	Stabilimenti balneari	134	375.097
6	Esposizioni, autosaloni	17	14.260
7	Alberghi con ristorante	24	52.769

8	Alberghi senza ristorante	11	5.275,36
9	Case di cura e riposo	22	18.843,23
10	Ospedali	-	-
11	Uffici, agenzie, studi professionali	137	13.892,99
12	Banche ed istituti di credito	1	200
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	222	19.588,16
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	22	1.365,36
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	10	707,25
16	Banchi di mercato beni durevoli	75	3.308,50
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere,	27	1.293
18	Attività artigianali, botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	10	1.201
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	22	2.150
20	Attività industriali con capannoni di produzione	14	4.991
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	55	6.668,43
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	92	18.019,84
23	Mense, birrerie, amburgherie	5	290
24	Bar, caffè, pasticceria	94	8.651,01
25	Supermercato, pane pasta, macelleria, salumi formaggi, generi alimentari	138	18.002,12
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	5	635
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	23	1.661,26
28	Ipermercati di generi misti	1	60
29	Banchi di mercato genere alimentari	12	548
30	Discoteche, night-club	31	4.113,13
TOTALE		1288	594.435,34

4. ORGANIZZAZIONE DELLA RACCOLTA

In base alle esigenze, il territorio è stato diviso in 5 zone, come da cartografia presente nell' ALLEGATO 5 – CARTOGRAFIA AREE E MODALITÀ RACCOLTA (salvo diversa ricalibrazione) e sono state stabilite le seguenti modalità di raccolta alcune delle quali

possono prevedere il sistema della premialità¹ che sarà regolata con appositi regolamenti comunali:

- ✓ Porta a porta
- ✓ Prossimità
- ✓ Mista
- ✓ Convenzionata

5. MODALITÀ DI RACCOLTA

La raccolta dovrà avvenire dalle ore 6 alle ore 12, salva diversa organizzazione interna della ditta che non corrisponderà ad oneri aggiuntivi per l' Ente.

5.1 RACCOLTA FRAZIONE SECCO RESIDUO

Tutto ciò che non può essere separato e conferito con le altre frazioni recuperabili, ad esempio, carta oleata o sporca, carta plastificata per il confezionamento di salumi e formaggi, gomma, cassette audio, CD, DVD, ceramiche, bacinelle, secchielli, giocattoli, penne, carta carbone, calze in nylon, stracci, cosmetici, oggettistica minuta costituita da più materiali, lampadine, ceneri, mozziconi, polveri, pannolini, lettiere di animali domestici, gusci di mitili. Modalità di raccolta:

- per le utenze domestiche e non domestiche è di tipo mista (prossimità-porta a porta) con mastelli da 20lt, carrellati da 360, 660 e 1100lt. Contenitori da 3200lt di diversa tipologia nelle zone dove si effettua raccolta stradale di prossimità (così come da specifica parte integrante degli elaborati posti a base di gara – ALLEGATO 10 – “COMPUTO METRICO DELLE ATTREZZATURE DA FORNIRE”), salvo modifiche da effettuarsi attraverso la ricalibrazione.

Frequenza di raccolta:

- per tutte le utenze 1 volta settimana, solo nel periodo estivo (dal 1 Giugno al 30 settembre) 2 volte settimana.

5.2 RACCOLTA FRAZIONE UMIDA

¹ Premialità: attraverso l'utilizzo di calotte informatizzate e sacchetti microchippati per individuare nelle zone indicate dall'amministrazione comunale e compatibili per la sperimentazione degli stessi le quantità di rifiuti conferiti per singolo utente e le premialità riconosciute.

Avanzi di cucina vegetali, sia crudi che cucinati, bucce, torsoli, noccioli, verdure, pane, biscotti, riso, pasta, gusci d'uovo, fondi di the e caffè, croste di formaggio, avanzi di carne. Modalità di raccolta:

- ✓ per le utenze domestiche è di tipo domiciliare con mastelli da 20lt e sacchetti biodegradabili. Contenitori da 660lt, 1100lt e contenitori da 3200 lt nelle zone dove si effettua raccolta stradale di prossimità (così come da specifica parte integrante degli elaborati posti a base di gara – ALLEGATO 10 – “COMPUTO METRICO DELLE ATTREZZATURE DA FORNIRE”).
- ✓ Per le utenze commerciali con carrellati 660, 1100lt e contenitori da 3200 lt nelle zone dove si effettua raccolta stradale di prossimità (così come da specifica parte integrante degli elaborati posti a base di gara – ALLEGATO 10 – “COMPUTO METRICO DELLE ATTREZZATURE DA FORNIRE”).

Frequenza di raccolta:

- ✓ per le utenze domestiche 3 volte la settimana;
- ✓ per le utenze commerciali 3 volta la settimana;
- ✓ nelle aree dove viene effettuata la raccolta di prossimità e quella nelle aree sparse avverrà con la stessa cadenza di cui sopra.

N.B. per le utenze commerciali solo nel periodo estivo (dal 1 Giugno al 30 settembre) 4 volte settimana.

5.3 RACCOLTA PLASTICA, IMBALLAGGI IN PLASTICA E MULTIMATERIALE

Contenitori per liquidi in plastica, piatti e posate in plastica (es. bottiglie di acqua e bibite, flaconi di detersivo, ecc.), vaschette per alimenti, reti per frutta e verdura, pellicole trasparenti, piatti e bicchieri monouso, materiali per la protezione e il trasporto delle merci (pellicole, pluriball, chips in polistirolo ecc.) barattoli, scatolame di metallo (lattine, vaschette etc...), fogli di alluminio puliti, bombolette spray non etichettate T e/o F;

Modalità di raccolta:

- ✓ per le utenze domestiche è di tipo domiciliare con kit sacchetti, carrellati da 360, 660 e 1100 litri (prossimità di viale) e contenitori da 3200 lt nelle zone dove si effettua raccolta stradale di prossimità (così come da specifica parte integrante

degli elaborati posti a base di gara – ALLEGATO 10 – “COMPUTO METRICO DELLE ATTREZZATURE DA FORNIRE”).

- ✓ per le utenze commerciali è di tipo domiciliare con carrellati da 360, 660 e 1100 litri. Contenitori da 3200 lt nelle zone dove si effettua raccolta stradale di prossimità (così come da specifica parte integrante degli elaborati posti a base di gara – ALLEGATO 10 – “COMPUTO METRICO DELLE ATTREZZATURE DA FORNIRE”).

Frequenza di raccolta:

- ✓ per le utenze domestiche 1 volta a settimana.
- ✓ per le utenze non domestiche 2 volte a settimana;
- ✓ nelle aree dove viene effettuata la raccolta di prossimità e nelle aree sparse avverrà con la stessa cadenza di cui sopra;

N.B. solo per le utenze non domestiche nel periodo estivo (dal 1 Giugno al 30 settembre) 3 volte settimana.

5.4 RACCOLTA CARTA E CARTONE E IMBALLAGGI

I giornali, le riviste, i fumetti, tutta la stampa commerciale (depliant, pieghevoli pubblicitari), ma anche i sacchetti per gli alimenti, per il pane o per la frutta, i sacchetti di carta con i manici, i fogli di carta di ogni tipo e dimensione (dai poster ai foglietti di istruzioni dei farmaci).

Tutti gli imballaggi in cartone ondulato di qualsiasi forma o misura (ad esempio per apparecchi televisivi o elettrodomestici), ma anche contenitori in cartone per frutta e verdura. Non importa la grandezza dell'imballo. Contenitori di prodotti alimentari, come astucci per la pasta, per il riso, per i corn flakes ecc. Tutte le fascette dei prodotti come conserve, yogurt e bevande. Le scatole delle scarpe, tutte le confezioni, grandi e piccole, di prodotti come detersivi per lavatrici e lavastoviglie, le scatole dei medicinali, del dentifricio, basta che sia di carta o di cartone.

Modalità di raccolta:

- ✓ per le utenze domestiche è di tipo domiciliare con mastelli da 20 litri. Carrellati da 360, 660, 1100 litri e coontenitori da 3200 litri nelle zone dove si effettua raccolta stradale di prossimità (così come da specifica parte integrante degli elaborati posti a

base di gara – ALLEGATO 10 – “COMPUTO METRICO DELLE ATTREZZATURE DA FORNIRE”)

- ✓ per le utenze non domestiche è di tipo domiciliare con carrellati da 360, 660 e 1100 litri. Contenitori da 3200 lt nelle zone dove si effettua raccolta stradale di prossimità (così come da specifica parte integrante degli elaborati posti a base di gara – ALLEGATO 10 – “COMPUTO METRICO DELLE ATTREZZATURE DA FORNIRE”).

Frequenza di raccolta:

- ✓ per le utenze domestiche e per gli uffici pubblici 1 volta a settimana;
- ✓ per quanto riguarda il cartone di utenze non domestiche 4 volte alla settimana.

5.5 RACCOLTA VETRO

Bottiglie, flaconi, barattoli, vasetti e bicchieri in vetro

Modalità di raccolta:

- ✓ utenze domestiche è di tipo domiciliare con mastelli da 20 lt. Contenitori da 360, 660 e 1100 litri e contenitori da 3200 lt di nelle zone dove si effettua raccolta stradale di prossimità (così come da specifica parte integrante degli elaborati posti a base di gara – ALLEGATO 10 – “COMPUTO METRICO DELLE ATTREZZATURE DA FORNIRE”).
- ✓ utenze non domestiche è di tipo domiciliare con contenitori da 360, 660 e 1100 litri. Contenitori da 3200 lt nelle zone dove si effettua raccolta stradale di prossimità (così come da specifica parte integrante degli elaborati posti a base di gara – ALLEGATO 10 – “COMPUTO METRICO DELLE ATTREZZATURE DA FORNIRE”).

Frequenza di raccolta:

- ✓ utenze domestiche e non domestiche 1 volta ogni 2 settimane*;
- ✓ nelle aree dove viene effettuata la raccolta di prossimità e nelle aree sparse avverrà con la stessa cadenza di cui sopra.

*N.B. per le utenze non domestiche solo nel periodo estivo (dal 1 Giugno al 30 Settembre)
1 volta a settimana.

5.6 RACCOLTA MATERIALI DIFFERENZIATI SU STABILIMENTI BALNEARI ED AZIENDE AGRICOLE

Il ritiro dei materiali differenziati presenti nei 134 stabilimenti balneari avverrà su chiamata o con le regole dell'autosmaltimento ai sensi della legge 147/2014 art.1 comma 649 con modalità che saranno definite dal responsabile del servizio ecologia. Lo stesso procedimento sarà effettuato per le aziende agricole.

5.7 RACCOLTA PANNOLINI E PANNOLONI

Pannolini e dei pannoloni. Modalità di raccolta:

- ✓ Con kit sacchetti per utenze che ne fanno richiesta è di tipo domiciliare.

Frequenza di raccolta:

- ✓ 2 volte la settimana una delle quali è contestuale con la raccolta dei rifiuti indifferenziati (secco residuo).

5.8 RACCOLTA DEGLI INGOMBRANTI, PNEUMATICI E BATTERIE PER AUTO

In generale, sono considerati ingombranti, ai fini del presente servizio, tutti quei rifiuti che per dimensioni non possono essere conferiti nei contenitori domiciliari assegnati agli utenti. E' ricompresa nel servizio delle batterie per auto, degli pneumatici.

Modalità di raccolta:

- ✓ su chiamata;
- ✓ abbandonati sul territorio, invece, devono essere trasferiti presso l'isola ecologica e depositati in apposito scarrabile predisposto.

Frequenza di raccolta:

- ✓ Ogni utente può richiedere fino a un massimo di sei raccolte l'anno per un volume massimo di 1 m³ per utente per prelievo, presso l'isola ecologica dovrà essere un misuratore idoneo per la verifica delle quantità conferite/utente.

5.9 RACCOLTA DEI RAEE

Modalità di raccolta:

- ✓ Su chiamata;

- ✓ i RAEE abbandonati sul territorio, invece, devono essere trasferiti presso l'isola ecologica e depositati in apposito scarrabile predisposto (così come da specifica parte integrante degli elaborati posti a base di gara – ALLEGATO 10 – “COMPUTO METRICO DELLE ATTREZZATURE DA FORNIRE”).
- ✓ ogni utente può richiedere fino a un massimo di sei raccolte l'anno per un volume massimo di 1 m³ per utente per prelievo, presso l'isola ecologica dovrà essere un misuratore idoneo per la verifica delle quantità conferite/utente.

5.10 RACCOLTA RUP (rifiuti urbani pericolosi) Farmaci e Pile esauste

Modalità di raccolta: contenitori posizionati presso gli esercizi commerciali.

Frequenza di raccolta: 1 volta al mese con apposito furgone, i contenitori devono essere comunque svuotati ogniqualvolta si renda necessario.

5.11 SERVIZIO SPAZZAMENTO STRADE MECCANIZZATO – LAVAGGIO STRADE

Frequenza: 6/7 su almeno 30 strade principali da concordarsi da Gestore con l'Amministrazione senza escludere lunghi tratti di marciapiede ed aree di sosta. Durante il periodo estivo (dal 1 giugno al 30 settembre) si deve prevedere il servizio domenicale per i luoghi ad alta frequentazione da concordarsi con l'Ente.

5.12 SERVIZIO DI SPAZZAMENTO MANUALE DELLE STRADE

Frequenza 6/7 nelle seguenti aree Centro storico, Pinetamare (su area comunale), Villaggio agricolo su perimetro urbano senza escludere il servizio domenicale.

5.13 LAVAGGIO E PULIZIA AREE MERCATALI, ZONE FIERISTICHE ED IN OCCASIONI FIERE E FESTE ORGANIZZATE DAL COMUNE DI CASTEL VOLTURNO

In occasione del mercato settimanale che si svolge su suolo pubblico l'appaltatore deve organizzare e ed eseguire la raccolta differenziata e il trasporto dei rifiuti urbani costituiti da:

- a) carta e cartone;
- b) imballaggi in plastica e imballaggi metallici;
- c) vetro;

- d) di natura organica (frazione umida);
- e) indifferenziati (secco residuo).

Modalità di raccolta:

- ✓ i contenitori devono essere posizionati almeno un'ora prima dell'inizio del mercato dell'evento.
- ✓ entro due ore dalla fine del mercato, l'Appaltatore deve:
 1. rimuovere i contenitori per la raccolta dei rifiuti e depositarli nella propria sede operativa o in luogo eventualmente messo a disposizione dal Comune;
 2. raccogliere i rifiuti giacenti sul suolo differenziando almeno carta e cartone, imballaggi in plastica e imballaggi metallici, vetro, legno, ingombranti;
 3. spazzare e lavare l'area dove si è svolto il mercato. Lo spazzamento e il lavaggio possono essere manuali o meccanizzati o eseguiti con entrambe le modalità a seconda delle condizioni e dell'estensione delle aree oggetto del servizio. La pulizia manuale dell'area è inderogabile dove lo spazzamento meccanizzato non è agevole per la presenza di arredo urbano o è dannoso per le condizioni di fragilità della copertura del suolo (a titolo esemplificativo, porfido, ecc.).
- ✓ In occasione fiere, feste e manifestazioni organizzate dal comune di Castel Volturno l'Appaltatore deve provvedere ad eseguire la raccolta differenziata mediante il posizionamento di appositi contenitori ed il trasporto dei rifiuti prodotti.

5.14 RACCOLTA RIFIUTI URBANI CIMITERIALI

Rifiuti derivanti dalle operazioni di culto (quali, a titolo esemplificativo, ornamento, pulizia, giardinaggio, ecc.).

Modalità di raccolta: svuotamento deve avvenire contestualmente alla raccolta di queste frazioni merceologiche eseguite nel resto del territorio, con contenitori di tipo e volume adeguati alle esigenze di conferimento e con veicoli idonei nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia.

5.15 MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO

Frequenza del taglio del verde: dal 1 Marzo al 30 Novembre dovrà essere predisposto il servizio di taglio del verde e potature con servizio settimanale distribuito su diverse aree del territorio; salvo per particolare richieste che saranno definite dal Responsabile del Servizio.

Dovrà essere prevista anche la manutenzione ordinaria di tutto il verde pubblico presente sul territorio salvo per le aree affidate in convenzione. La biomassa dovrà essere comunque finalizzata alla riduzione attraverso biotriturazione ed utilizzata in compostaggio in alternativa allo smaltimento.

5.16 RACCOLTA SFALCI E POTATURE

La raccolta domiciliare di sfalci e potature è limitato alle utenze domestiche. Frequenza di raccolta:

- ✓ prevista tra il mese di Marzo e quello di Novembre incluso è di una volta a settimana su chiamata al numero verde predisposto.

5.17 SERVIZIO DI PULIZIA DELLE CADITOIE E POZZETTI STRADALI

Frequenza pulizia caditoie: con cadenza almeno semestrale (un intervento a gennaio-febbraio ed uno a luglio-agosto).

5.18 RIMOZIONE E TRASPORTO DEI RIFIUTI ABBANDONATI

L'Appaltatore deve provvedere alla rimozione dei rifiuti (anche sfusi) ovunque accumulati o abbandonati su suolo pubblico o soggetto a uso pubblico per lo svuotamento o il prelievo provvedendo alla bonifica totale del sito dandone comunicazione all'ufficio competente dell'Ente;

l'Appaltatore deve conferire, altresì, il rifiuto abbandonato raccolto agli impianti di trattamento, smaltimento, recupero, riciclaggio secondo la natura merceologica dello stesso. Il servizio è remunerato a corpo e il corrispettivo è compreso nella base di gara.

6. DESCRIZIONE DEI SERVIZI DI RACCOLTA ATTUALI

Attualmente i sistemi di raccolta dei rifiuti di Castel Volturno, prevedono tipologie di servizio di tipo raccolta per le frazioni merceologiche principali.

I servizi allo stato attuale sono così ganizzati:

Rifiuto	Attrezzature	Frequenza di svuotamento (gg)
Frazione Residua	Secchielli da 40lt, carrellati da 240lt e 360lt	1 su 7
Organico	Secchielli da 25lt e 40lt, carrellati 240lt e 360lt	2 su 7
Vetro	Domestico: secchielli da 40lt, carrellati da 240lt	1 su7

	Commerciali: secchielli da 40lt, carrellati da 240lt	1 su 7
Carta/cartone	Domestico: shopper, carrellati da 360lt	1 su 7
	Uffici: eco box e carrellati da 240lt	4 su 7
Multimateriale	Domestico: shopper	1 su 7
	Commerciali: shopper e carrellati da 240lt cassonetti da 1100lt	

Per quanto riguarda la raccolta dei rifiuti ingombranti e del verde (sfalci e patate), sono attualmente attivi servizi di raccolta domiciliare su chiamata 3 volte la settimana.

La seguente tabella illustra i **dati di raccolta relativi all'anno 2020**

<i>Codice CER</i>	Incidenza %	kg
COD. CER 16.01.03 - Pneumatici fuori uso da utenze domestiche	0,14%	29060,00
COD. CER 20.03.03 - Spazzamento Stradale	1,13%	243500,00
COD. CER 15.01.01 - Imballaggi in Carta e Cartone	1,78%	382630,00
COD. CER 20.03.07 - Rifiuti Ingombranti Avviato a Recupero	9,59%	2061720,00
COD. CER 15.01.06 - Raccolta Multimateriale di Imballaggi in Materiali Misti	3,16%	678600,00
COD. CER 20.01.25 - Oli e Grassi Commestibili	0,04%	9578,00
COD. CER 20.03.01 - Rifiuti Urbani NON Differenziati	70,16%	15088400,00
COD. CER 15.01.07 - Imballaggi in Vetro	3,18%	684680,00
COD. CER 20.01.08 - Frazione Organica Umida Domestica	8,06%	1733050,00
COD. CER 20.02.01 - Scarti Vegetali derivanti dalla manutenzione del Verde	2,20%	472970,00
COD. CER 20.01.35 - RAEE Pericolosi	0,05%	10030,00
COD. CER 20.01.10 - Indumenti Smessi e Abbigliamento Usato	0,00%	320,00
COD. CER 20.02.03 - Altri rifiuti Non Biodegradabili	0,00%	0,00
COD. CER 20.01.21 - Tubi Fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio	0,00%	0,00
COD. CER 15.01.02 - Imballaggi di Plastica	0,00%	0,00
COD. CER 17.09.04 - Rifiuti Misti delle Attività di Costruzioni e Demolizioni, diversi da quelli di cui alle voci 17.09.01, 17.09.02 e 17.09.03	0,00%	0,00
COD. CER 20.01.11 - Prodotti Tessili	0,00%	0,00
COD. CER 20.01.38 - legno diverso da quello di cui alla voce 20.01.37	0,52%	112140,00
COD. CER 20.01.32 - Medicinali diversi da quelli di cui alla voce 20.01.31	0,00%	0,00
COD. CER 16.01.17 - Metalli Ferrosi	0,00%	0,00
COD. CER 08.03.18 - Toner per Stampe esauriti diversi da quelli di cui alla voce 08.03.17	0,00%	0,00
	100%	21506678,00

Dal 31% di r.d. del 2020 Min 65% Max 75 della r.d. nel 2022

L'affidamento attraverso una "Gara Ponte" punta ad avviare il Servizio di Raccolta dei R.S.U. ai risultati attesi dalla norma regionale (fin'ora mai conseguiti) per il raggiungimento Min. Del 65% entro la fine dei 10 mesi.

ANALISI ECONOMICA

La tabella successiva sintetizza i **costi annui relativi agli automezzi** destinati alla raccolta ed al trasporto dei rifiuti

Costo Automezzi -ammortamento e gestione

TIPO	N.	costo annuale/cad	costo 10 mesi
automezzo a vasca 5 mc (Gasolone)	4	€ 11.581,29	€ 38.604,30
autocarro leggero 5mc	6	€ 11.581,29	€ 57.906,45
autocarro costipatore 8mc	6	€ 12.776,55	€ 63.882,75
automezzi verde	1	€ 12.776,55	€ 10.647,13
compattatore 3 assi (25 mc)	2	€ 25.391,99	€ 42.319,98
compattatore 4 assi (32mc)	2	€ 41.099,47	€ 68.499,12
spazzatrice 4 mc	2	€ 44.061,01	€ 73.435,02
Mezzo scarrabile	1	€ 21.530,32	€ 17.941,93
Trattore	1	€ 20.482,78	€ 17.068,98
Auto di servizio	1	€ 4.787,64	€ 3.989,70
Terna Case	1	€ 17.296,14	€ 14.413,45
lavacassonetti	1	€ 6.329,70	€ 5.274,75
carrettini reggibuste	4	€ 219,73	€ 732,43
Biotrituratore	1	€ 13.554,88	€ 11.295,73
automezzo furgonato (coordinatore)	1	€ 6.968,47	€ 5.807,06
COSTO AUTOMEZZI			€ 431.818,78

*Il costo annuo è comprensivo di antenna per il rilevamento RFID UHF, GPS, SOFTWARE per interfaccia web . per visualizzazione percorsi.

La seguente tabella riporta i costi² del personale attualmente in forza nel comune di Castel Volturno, evidenziando le relative mansioni e livelli contrattuali(prendendo in considerazione le tabelle Ministeriali di riferimento per il personale addetto ai servizi ambientali di aziende private, es. FISE-Assoambiente).

TIPO	Operatore	N.	COSTO ANNUO	TOTALE
OPERATORE RACCOLTA	liv. 3/A	12	€ 44.048,25	€ 528.579,00
OPERATORE RACCOLTA	liv. 2/A	12	€ 41.614,28	€ 499.371,36
OPERATORE RACCOLTA	liv. 3/B	8	€ 42.226,61	€ 337.812,88
OPERATORE RACCOLTA	liv. 2/B	2	€ 37.894,26	€ 75.788,52
OPERATORE RACCOLTA	liv. J	1	€ 26.135,29	€ 26.135,29
OPERATORE ECOLOGICO	liv. 2/A	2	€ 41.614,28	€ 83.228,56
OPERATORE ECOLOGICO	liv. 3/A	6	€ 44.048,25	€ 264.289,50
AUTISTA	liv. 3/B	2	€ 42.226,61	€ 84.453,22
AUTISTA	liv. 3/A	7	€ 44.048,25	€ 308.337,75
AUTISTA	liv. 4/A	11	€ 46.567,67	€ 512.244,37
RESPONSABILE CANTIERE	liv. 5/B	1	€ 48.594,34	€ 48.594,34
COORDINATORE	liv. 5/A	4	€ 50.523,33	€ 202.093,32
IIMPIEGATO UFF.CANTIERE	liv. 6	1	€ 50.379,13	€ 50.379,13
			COSTO ANNUALE	€ 3.024.310,03
			COSTO PER MESI:	10 € 2.520.258,36

Di seguito si riportano i costi complessivi , suddivisi per macro-voci principali:

QUADRO ECONOMICO		
A ₁	Importo Personale (annuo)	3.024.310,03 €
A ₂	Importo automezzi (annuo)	518.182,54 €
A ₃	Importo attrezzature varie (annuo)	215.830,00 €
A	Totale servizio Annuo	3.758.322,57 €

² rif. Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Decreto direttoriale n. 7 del 1° febbraio 2019 - tabelle del costo medio del personale servizi ambientali. I costi sono soggetti al C.C.N.L. per i dipendenti di imprese e Società esercenti Servizi ambientali - FISE Assoambiente

B	Spese Generali 10% su A	375.832,25 €
C	Utile impresa 7 % su A+B	289.390,83 €
D	Importo annuale, oltre iva e oneri per la sicurezza	4.423.545,65 €
E	IMPORTO PER 10 MESI, oltre iva e oneri per la sicurezza	3.686.288,04 €
F	Oneri per la sicurezza annui	30.000,00 €
G	Oneri per la sicurezza n° 10 MESI	25.000,00 €
H	TOTALE COMPLESSIVO E+G	3.711.288,04 €
I	Fondo di cui all'art. 113 D.Lgs 50/2016	55.669,32 €
L	IVA 10 % su H	371.128,80 €
M	Compenso Servizi Aggiuntivi ASMEL	6.380,00 €
N	Contributo ANAC	600,00 €
	IMPORTO TOTALE (H+I+L+M+N+O)	4.145.066,16 €